STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Napoli, lì 12 luglio 2022

Ersilia Manzo **Dottore Commercialista** Revisore legale Matteo Signoriello **Dottore Commercialista** Revisore legale Gloria Mango Dottore Commercialista Revisore legale Francesco Migliozzi **Dottore Commercialista** Revisore legale Francesco Campobasso Dottore Commercialista Revisore legale Pietro Signoriello **Dottore Commercialista** Revisore legale Anna Antonella Trotta Dottore Commercialista

Giuseppe Signoriello Dottore Commercialista Revisore legale

Remo Signoriello Avvocato Chiara Fabbrini Avvocato Filomena A. Costanzo Avvocato

Eugenia Pizzicato Ragioniera Ivan Cevoli Ragioniere

Of Counsel

Ezio Tartaglia Finanza Straordinaria

CIRCOLARE N.7/2022

In data 21.06.2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 21.06.2022 n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, c.d. decreto "Semplificazioni fiscali".

1. Decreto Semplificazioni fiscali

Di seguito le principali novità:

- la proroga al 31.12.2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 (salvo per gli enti non commerciali);
- l'estensione a 30 giorni (prima erano 20) del termine "ordinario" di registrazione degli atti ai fini dell'imposta di registro; la novità riguarda gli atti formati in Italia per scrittura privata non autenticata, diversi dalla locazione;
- il differimento al 30.9.2022 del termine per l'invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa ai periodi d'imposta 2020 e 2021;
- si interviene con riferimento all'Assegno unico e universale per nuclei familiari con figli disabili, ampliando il novero dei destinatari e aumentandone l'importo;
- il differimento al 31.7.2022 del termine per adeguare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF;
- il prolungamento della validità dell'attestazione di conformità dei contratti a canone concordato (che potrà valere anche per più contratti), necessaria per applicare le agevolazioni fiscali;
- si semplifica la procedura di rilascio del *nulla osta* per i lavoratori stranieri e si modifica l'attività di verifica dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali collettive e di congruità aziendale, demandandola non più agli Ispettorati del lavoro ma ai professionisti che effettuano consulenza del lavoro e alle organizzazioni datoriali.

Il DL "Semplificazioni fiscali" ha introdotto alcune novità in ambito IVA. Si segnalano:

 il differimento del termine per l'invio delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre al 30 settembre di ciascun anno;

Via Santa Lucia, 50 – 80132 NAPOLI Tel. +39 081 7644052 Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186 ROMA Tel. +39 06 85300781 Fax. +39 06 92956546

- la nuova periodicità di invio dei modelli INTRASTAT, che devono essere presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento e non più entro il giorno 25 del mese successivo;
- l'incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia al di sotto della quale
 è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture
 elettroniche emesse nel primo trimestre o nel primo e secondo trimestre
 solare. La disposizione avrà efficacia con riferimento alle fatture
 elettroniche emesse a decorrere dall'1.1.2023;

2. Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid- Proroga al 30.11.2022

Con il provv. 22.6.2022 n. 233822, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 30.6.2022 al 30.11.2022 il termine per la presentazione dell'autodichiarazione relativa al rispetto dei massimali della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, prevista dal DM 11.12.2022.

L'autodichiarazione va quindi presentata all'Agenzia delle Entrate, con le modalità definite dal provv. 27.4.2022 n. 143438, entro il 30.11.2022 (in caso di definizione agevolata *ex* art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata).

3. PNRR – Ulteriori disposizioni attuative

Il DL 30.4.2022 n. 36 recante "Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", è stato convertito nella L. 29.6.2022 n. 79, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 29.6.2022 n. 150 ed entrata in vigore il 30.6.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità:

Estensione della Fatturazione Elettronica

A decorrere dall'1.7.2022, sono tenuti all'emissione di fattura elettronica via SdI anche:

- a) i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" di cui all'art.
 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 -89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- c) i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i restanti soggetti.

Gli operatori in "regime di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfettario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022, non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte di pagamento

Per effetto dell'art. 18 co. 1 del DL 36/2022 convertito, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali", i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate.

Lotteria degli scontrini

L'art. 18 co. 4-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la c.d. "lotteria degli scontrini" prevista dall'art. 1 co. 540 e ss. della L. 11.12.2016 n. 232.

In base alle nuove disposizioni, la partecipazione alla lotteria risulta ammessa a condizione che il codice fiscale abbinato al codice lotteria sia il medesimo associato al titolare dello strumento di pagamento o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari utilizzati per l'acquisto.

Tuttavia, possono partecipare al concorso anche i soggetti che utilizzano strumenti di pagamento elettronico a loro riferibili ma che traggono fondi da rapporti di credito o debito bancari intestati a componenti del proprio nucleo familiare.

Le condizioni di partecipazione così individuate avrebbero lo scopo di scongiurare il rischio di eventuali truffe da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni effettuate da altri, e di evitare contenziosi tra il titolare dei fondi impiegati per effettuare l'acquisto e il titolare del codice lotteria.

Sismabonus acquisti con il Superbonus del 110% - Stipula del rogito entro il 31.12.2022

Per effetto dell'art. 18 co. 4-*ter* del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, il fruitore del c.d. "Sismabonus acquisti" di cui all'art. 16 co. 1-*septies* del DL 63/2013 nella misura potenziata al 110% potrà, a determinate condizioni,

beneficiare di un più ampio arco temporale per la stipula dell'atto di acquisto dell'immobile, il quale andrà in ogni caso finalizzato entro il 31.12.2022.

Nello specifico, tale proroga opererà nelle sole ipotesi in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:

- sia stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita entro il 30.6.2022 (con regolare registrazione del contratto medesimo);
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura (con maturazione del relativo credito d'imposta);
- vi sia stato l'ottenimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, del collaudo degli stessi, nonché dell'attestazione del collaudatore statico volta ad asseverare il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l'immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

Contributo a infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per produrre energie rinnovabili

L'art. 24-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento per il 2023 di un contributo in conto capitale:

- alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e agli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del Regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- per progetti di investimento, nel limite massimo di un milione di euro, finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni prescritte dal citato Regolamento e l'importo massimo è fissato nell'80% dei costi ammissibili.

Credito d'imposta per investimenti nelle ZES- Ampliamento

L'art. 37 co. 2 del DL 36/2022 convertito ha esteso il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall'art. 5 co. 2 del DL 91/2017, alle seguenti fattispecie:

- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

4. Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, "4.0", "Green e "Sud"

Con il DM 22.4.2022, pubblicato sulla *G.U.* 16.6.2022 n. 139, è stata definita la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a

finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "Nuova Sabatini"), al fine di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.

A fronte del finanziamento, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo in conto impianti, pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, a un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75%, per gli investimenti in beni strumentali;
- 3,575%, per gli investimenti "4.0" e gli investimenti "green";
- 5,5%, per gli investimenti "4.0" delle PMI del Mezzogiorno (c.d. "Nuova Sabatini Sud").

Per la "Nuova Sabatini Sud", l'impresa deve compilare la domanda, in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud.

La piattaforma attribuirà un codice identificativo per ciascuna domanda, con validità di 60 giorni. Entro tale termine, ai fini del perfezionamento della domanda, l'impresa proponente deve individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma, confermi il finanziamento abbinandolo al codice identificativo della domanda.

5.Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
18.07.2022	Versamento rate saldo IVA 2021	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2021 è avvenuto entro il 30.6.2022, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2022, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2022; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: • in un'unica soluzione entro il 31.8.2022; • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il
18.07.2022		16.12.2022.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2022; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: • in un'unica soluzione entro il
		 31.8.2022; oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

18.07.2022	Ravvedimento acconto IMU 2022	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2022, la cui scadenza era il 16.6.2022, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.
	Versamento saldo IVA 2021	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2022 - 30.7.2022. Tale versamento può essere rateizzato.
	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.07.2022*	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2021; • primo acconto dei contributi per l'anno 2022. Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il

		2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: • in un'unica soluzione entro il 31.8.2022; • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2021; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.07.2022*	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.

	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.07.2022*	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2022.

(*) Poiché il 30.7.2022 cade di sabato, l'adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l'ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell'art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché anche il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022.

31.07.2022 (**)	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: del saldo IRAP per l'anno 2021; dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022. Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.

31.07.2022 (**)	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
	Versamenti rate da modelli REDDITI 2022	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e

		I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
31.07.2022 (**)	Presentazione modelli INTRASTAT	 relativi al mese di giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa; ovvero al trimestre aprile-giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di giugno 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni
		per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
		Con l'art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione è stato differito, a regime, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi sono riferiti.

31.07.2022 (**)	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: relativo al trimestre aprile-giugno 2022; utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire: • in via telematica;
		direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprilegiugno 2022 riguardante: • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti
		nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base

	alla suddetta dichiarazione, secondo le ali-
	quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.

(**) Poiché il 31.7.2022 cade di domenica, l'adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l'ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell'art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022.

		T
01.08.2022	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2021	I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 (modello IVA 2022). La regolarizzazione si perfeziona mediante: • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 (modello IVA 2022): • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di
		separata regolarizzazione.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

Dott. Guseppe Signofiello